

APPENDICE

DI DOCUMENTI

AL II. VOLUME

DI QUESTA STORIA





APPENDICE

DI DOCUMENTI ACCENNATI NELLE NOTE  
APPOSTE A QUESTO VOLUME E DISTINTI  
COI LORO NUMERI

I.

*Lettera di Luigi XVI all'Assemblea legislativa sull'apertura dei due Battenti. Decreto dell'Assemblea. Lettera del Presidente a Luigi XVI sul medesimo oggetto.*

(Vedi la nota pag. 14.)

È insorta, o Signori, una difficoltà sulla maniera, con cui devono essere da me ricevuti i Commissari dall'Assemblea incaricati di arrecarmi i suoi decreti.

Ho fatto sino al presente osservare la costumanza, che era stata costantemente praticata nei miei rapporti coll'Assemblea costituente; e sono stato di avviso, ch'era egli ben conveniente di far conoscere con qualche distinzione le occasioni, in cui il corpo legislativo medesimo stima a proposito di dover aggiungere maggiore solennità, con un numero maggiore di deputati, che mi spedisce. Per lo che ho fatto aprire i due battenti alle deputazioni di sessanta, ed ho eziandio ordinato che questi si aprissero egualmente alle deputazioni di ventiquattro Membri, qualora l'Assemblea stimasse bene di spedirmeli. I Commissari venuti venerdì per presentarmi i decreti, han fatto istanza, che aperti lor fossero i due battenti; ma non avendo questi insistito punto in siffatta pretensione, dopo essere state loro esposte varie riflessioni, non vi avevo io posta verun'attenzione. Sono ora informato, che ne avevano essi data relazione all'Ass. Naz., e che aveva essa rimesso l'esame di quest'oggetto ad uno dei suoi comitati. Non riputando di gran rilievo un affare di tale natura, mi ero determinato di aspettare, che mi presentasse l'Assemblea il suo voto, se credeva essa doversene dar carico. Ma son rimasto sorpreso, che prima che avesse l'Assemblea palesato il suo voto, i Commissari venuti ieri a presentarmi i decreti da sanzionarsi, abbiano rinnovata una tal pretensione, e che sieno ritornati indietro; perchè ho creduto di dover conservare l'uso invariabilmente praticato, finchè avesse l'Assemblea spiegate le sue intenzioni. Sarà dessa senza meno di



sentimento, essere ben rilevante, che non sieno giammai interrotti quei rapporti necessari, che passano tra l'una e l'altro, e che in questo punto si darà essa sicuramente premura di esser meco di accordo.

Parigi 6 Febbraio 1792.

sottoscritto Luigi,  
E più sotto M. L. F. Duport.

*Decreto dell'Assemblea ecc.*

L'Assemblea Nazionale considerando, che il Re con sua lettera in data di quest'oggi, manifesta il suo desiderio di ravvisare il voto del corpo legislativo sulla maniera, con cui saranno ricevuti i Commissari incaricati di presentargli i decreti;

Considerando che tutte le deputazioni del corpo legislativo al Re, rivestite sono del medesimo carattere, di qualunque numero sieno esse composte; incarica perciò il suo Presidente di scrivere al Re, che il voto del corpo legislativo si è, che venga eseguita la legge dei 17 di giugno, e che in ogni occasione, ricevuti saranno senza veruna differenza i Membri dell'Assemblea, i quali a lui si presenteranno in di lei nome.

*Lettera del Presidente al Re ecc.*

L'Assemblea Nazionale, Sire, mi ha incaricato di farvi conoscere la risoluzione, che ha presa nella sessione d'oggi. Vuol essa dunque l'esecuzione della legge dei 17 di giugno; ed è sentimento che non abbiasi a far punto distinzion veruna tra le deputazioni, le quali sono tutte condecorate del medesimo carattere, di qualunque numero sieno esse composte. L'Assemblea Nazionale è ben persuasa, esser vostra intenzione di mantenere quell'unione, che passar deve tra Lei e Voi.

Il Presidente dell'Ass. Naz.

De Condorcet.

II.

*Decreto dell'Assemblea legislativa contro gli ecclesiastici non giurati.*

(Vedi la nota pag. 20 e 21.)

1. Nello spazio di otto giorni dalla pubblicazione del presente Decreto tutti gli ecclesiastici, non compresi quelli che uniformati si sono al decreto dei 27 di novembre, saranno tenuti a presentarsi dinanzi alla Municipalità del luogo di lor domicilio, a prestarvi il giuramento civico nei termini dell'articolo 5 tit. 2, della Costituzione e a sottoscrivere l'atto che sarà steso senza la menoma spesa.

2. Spirato questo tempo ciascuna municipalità manderà al Direttorio del Dipartimento per mezzo del Distretto, una lista degli ecclesiastici domiciliati nel suo territorio, notandovi separatamente quelli, che prestato hanno il giuramento civico, e quelli che lo hanno recusato. Servirà una tal lista a formarne delle altre, come appresso.

3. I ministri del culto cattolico, che han dato l'esempio di sommissione alle leggi, e di attaccamento alla patria, col prestare il giuramento di fedeltà prescritto dal decreto dei 27 di novembre, e che non lo hanno ritrattato, sono dispensati da ogni novella formalità, e sono invariabilmente mantenuti nei diritti, accordati loro dai precedenti decreti.

4. Nessuno degli altri ecclesiastici potrà da ora innanzi riscuotere, reclamare, nè ottener pensione, o salario veruno dal pubblico erario, se non esibirà la prova di aver prestato il giuramento civico, come si prescrive nell'articolo primo. I tesoriere ricevitori, e cassieri, che avran fatti dei pagamenti contro il tenore del presente decreto, saran tenuti alla restituzione, e privati dell'impiego.

5. Quegli ecclesiastici che avranno recusato di prestare il giuramento civico, o che dopo averlo prestato lo ritratteranno, oltre l'esser decaduti da ogni diritto di salario, o pensione, saranno per questo solo rifiuto o ritrattazione, riputati sospetti di ribellione contro la legge, e malintenzionati contro la patria; e come tali sottoposti saranno, e raccomandati ad una più particolar vigilanza di tutte le autorità costituite.

6. Avvenendo perciò in alcune comunità delle turbolenze, la di cui cagione o pretesto derivi dalle opinioni religiose, gli ec-



clesiastici ivi dimoranti, i quali ricasato avranno, o ritrattato il giuramento civico, potranno in virtù di un decreto del direttorio del dipartimento ad istanza del direttorio del distretto, essere scacciati da quel luogo, senza pregiudizio della denuncia ai tribunali, secondo la gravità delle circostanze.

7. In caso di disubbidienza al decreto del direttorio del dipartimento, saranno i contravventori accusati dinanzi ai tribunali, e puniti nel capoluogo del dipartimento con un anno di prigione.

8. Ogni ecclesiastico convinto di aver promossa la disubbidienza alle leggi, e alle autorità costituite, sarà punito con due anni di prigione.

9. Se per occasione di discordie religiose insorgessero in qualche comunità delle sedizioni, le quali necessitano a mettere in moto la forza armata, tutte le spese, che dovrà fare per questo oggetto il pubblico erario, saranno a carico dei cittadini domiciliati in quella comunità; salvo però il ricorso di quest'ultima contro i capi, gl'istigatori, e i complici di simili tumulti.

10. Il direttorio del dipartimento farà formare due liste; la prima conterrà i nomi, e la dimora degli ecclesiastici conformisti, con la nota di quelli che saranno disimpiegati, e che vorranno rendersi utili; la seconda conterrà i nomi, e la dimora di quelli, che ricasato avranno di prestare il giuramento civico, o che lo avranno ritrattato; vi si aggiungeranno i reclami e i processi, che saranno stati fatti contro di essi. Le suddette due liste si faranno con ogni sollecitudine in maniera da poter essere presentate, se è possibile, ai consigli generali dei dipartimenti, prima che termini l'attuale lor sessione.

11. I procuratori generali sindaci renderanno conto ai detti consigli del dipartimento, delle diligenze che si saran fatte per l'esecuzione dei decreti dell'Ass. Naz. costituente dei 12 e 24 luglio, e 27 novembre 1790, concernenti l'esercizio del culto cattolico, stipendiato dalla nazione. Esprimeranno inoltre gli ostacoli, che avrà incontrati l'esecuzione di siffatte leggi; e le denunzie di quelli, che dopo l'amnistia han fatti nascere degli ostacoli, e gli hanno favoriti.

12. Il consiglio generale di ciascun dipartimento farà su di ciò una relazione ragionata, che spedirà immediatamente all'Ass. Naz. insiem colla lista degli ecclesiastici conformisti, e non conformisti, e colle informazioni del dipartimento sulla condotta individuale di questi ultimi, o sulla loro sediziosa coalizione tanto tra loro stessi quanto coi francesi emigrati e disertori.

13. Se i corpi e gl'individui, incaricati delle pubbliche funzioni, trascurano o ricasano d'impiegare i mezzi, loro affidati dalla legge per prevenire, o reprimere una sollevazione, saranno egli-no personalmente responsabili, saranno processati e giudicati a norma della legge del 10 di agosto 1791.

14. A misura che i detti processi, liste, e dichiarazioni perverranno all'Ass. Naz., rimessi saranno al comitato di legislazione perchè no faccia questi un generale rapporto, e metta il corpo legislativo a portata di prendere un partito decisivo, per distruggere ogni ribellione mascherata sotto il pretesto di opinioni pretese religiose. Il comitato presenterà in termine di un mese la lista delle amministrazioni, che avranno eseguito quanto si prescrive negli articoli precedenti, e proporrà le misure prudenziali contro quelle, che ritardato avranno a conformarvisi.

15. Si formerà in ciascuno anno una massa delle pensioni di cui a tenore dell'articolo IV saranno stati gli ecclesiastici privati a motivo del non prestato giuramento, la quale verrà ripartita in proporzione delle contribuzioni tra gli 83 dipartimenti per essere impiegata dai consigli generali dei comuni, o in lavori di carità per impiegare i poveri, che potranno faticare, o in soccorsi per quei poveri, che saranno infermi.

### III.

*Petizione fatta al Re dal direttorio del dipartimento di Parigi, affine di non sanzionare il decreto sulle discordie religiose.*  
(Vedi la nota pag. 22.)

### Sire

Noi abbiam veduti gli amministratori del dipartimento di Parigi venire dinanzi a voi a farvi istanza otto mesi fa, di allontanare i perfidi consiglieri che procuravano di frastornare da voi l'amore del popolo francese. Vi parlarono essi con imponente coraggio, per farvi intendere la verità, sino ad affliggere anche il vostro cuore: era questo il solo sforzo che cagionar potesse del rinascimento ai francesi divenuti già liberi.

Noi cittadini veniamo ora supplichevoli... ad indirizzarvi un linguaggio perfettamente simile nel suo principio, sebbene differente per molti rapporti. Noi veniamo a dirvi essere nella capitale le disposizioni degli spiriti così buone, e tanto bene animate e sicure, quanto Vostra Maestà può desiderarle; che il popolo